

Bruxelles, 27 febbraio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0332(COD)**

6876/1/19
REV 1

ENV 221
SAN 110
CONSOM 83
CODEC 527

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	6374/19
n. doc. Comm.:	5846/18 - COM(2017) 753 final + ADD 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 1° febbraio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di rifusione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano¹, la cosiddetta direttiva sull'acqua potabile.
2. La proposta di rifusione si prefigge di aggiornare gli standard qualitativi dell'acqua, introdurre un approccio basato sul rischio al controllo dell'acqua, migliorare le informazioni sulla qualità dell'acqua e sui servizi idrici per i consumatori, armonizzare le norme relative ai prodotti a contatto con l'acqua potabile e migliorare l'accesso all'acqua.

¹ Doc. 5846/18 + ADD da 1 a 5.

3. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno adottato pareri sulla proposta rispettivamente l'11 luglio 2018 e il 16 maggio 2018.
4. Il Parlamento europeo ha votato in plenaria emendamenti alla proposta della Commissione il 23 ottobre 2018 (con 300 voti a favore, 98 voti contrari e 274 astensioni).

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. Il 13 febbraio 2018 la Commissione ha presentato, al Gruppo "Ambiente", la proposta legislativa e la relativa valutazione d'impatto. Il Gruppo "Ambiente" ha discusso gli aspetti sostanziali della proposta e della relativa valutazione d'impatto nel corso di una serie di riunioni. Sono emerse due questioni che richiedono orientamenti politici da parte del Consiglio: i materiali a contatto con l'acqua potabile e l'accesso all'acqua. Il 25 giugno 2018 il Consiglio (Ambiente) ha proceduto a un dibattito orientativo sulle due summenzionate questioni cruciali della proposta.
6. Le discussioni sono continuate a livello di esperti e notevoli progressi sono stati realizzati durante la presidenza rumena, che ha presentato compromessi equilibrati su una serie di aspetti della proposta di rifusione, segnatamente in relazione alle imprese alimentari, all'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio, alle informazioni al pubblico e agli allegati I e IV. Ciononostante, una serie di disposizioni della proposta di direttiva continuava a destare preoccupazione per taluni Stati membri.
7. Il 12 e 13 febbraio 2019 la presidenza ha organizzato riunioni bilaterali con le delegazioni per individuare le preoccupazioni più urgenti e le posizioni non negoziabili. Su questa base ha elaborato un testo di compromesso² e lo ha presentato, per discussione, al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper).

² Doc. 6374/19.

8. Il 22 febbraio 2019 il Coreper ha esaminato il testo di compromesso della presidenza. In seguito alle discussioni in sede di Coreper, la presidenza ha convenuto di introdurre modifiche all'allegato I, parte B (valore del piombo e nota), all'allegato I, parte C, e all'allegato II, parte A (*Clostridium perfringens* e note sui colifaci somatici), e all'allegato III, parte A, lettera g) (*Legionella*). Inoltre la presidenza ha approvato alcune modifiche redazionali per rendere il testo più chiaro.
9. Le discussioni in sede di Coreper hanno inoltre evidenziato un ampio consenso a favore dell'adozione di un orientamento generale durante il Consiglio "Ambiente" del 5 marzo e hanno dimostrato che, in linea generale, il testo di compromesso della presidenza costituisce un buon punto di partenza per il dibattito in sede di Consiglio. Tuttavia, durante la riunione del Coreper, alcune delegazioni hanno sollevato ancora preoccupazioni sulle due questioni cruciali della proposta di rifusione.

III. PRINCIPALI QUESTIONI PROBLEMATICHE

Materiali a contatto con l'acqua potabile

10. Nella proposta di rifusione la Commissione prevede di armonizzare i metodi di prova dei prodotti a contatto con l'acqua potabile tramite la normalizzazione ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione. Il mandato di normalizzazione, conferito ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione, definirebbe le specifiche tecniche e i metodi per testare i prodotti a contatto con l'acqua potabile ai fini della conformità ai requisiti in materia di igiene e di sicurezza.

11. Durante il dibattito in sede di Consiglio "Ambiente" del 25 giugno 2018, i ministri hanno espresso una preferenza per un approccio diverso e hanno per contro suggerito di definire i requisiti in materia di igiene nella stessa direttiva sull'acqua potabile. Successivamente, un gruppo di Stati membri ha presentato una proposta che prevede che i requisiti minimi in materia di igiene per i materiali a contatto con l'acqua potabile siano definiti nel quadro della direttiva sull'acqua potabile tramite atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione stabilirebbero:

- gli elenchi positivi europei di sostanze di partenza o composizioni autorizzate all'uso nella fabbricazione dei materiali;
- le metodologie comuni di prova e accettazione di tali sostanze o composizioni;
- le procedure e i metodi di prova e accettazione dei materiali nella loro forma finale;
- la procedura per presentare domande di inclusione o cancellazione di sostanze di partenza e composizioni negli elenchi positivi europei;
- una marcatura da apporre sui prodotti a contatto con l'acqua potabile che indichi la conformità alla direttiva sull'acqua potabile.

12. Per quanto riguarda gli articoli sui materiali a contatto con l'acqua potabile, il testo di compromesso della presidenza si basa ampiamente sulla proposta dei suddetti Stati membri. In sede di Coreper, il testo di compromesso della presidenza ha ricevuto il sostegno di una vasta maggioranza di Stati membri. Ciononostante, alcuni Stati Membri che non sono adusi a tale approccio hanno sollevato dubbi sulle possibili conseguenze della sua attuazione e hanno chiesto più tempo per analizzare la proposta. Anche la Commissione ha espresso una serie di preoccupazioni in merito.

Accesso all'acqua

13. Le disposizioni per migliorare l'accesso all'acqua sono state suggerite dall'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water". La proposta di rifusione della Commissione introduce due nuovi obblighi per gli Stati membri: 1) migliorare l'accesso all'acqua potabile e promuoverne l'uso e 2) adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'accesso all'acqua potabile ai gruppi vulnerabili ed emarginati.
14. Durante il dibattito in sede di Consiglio "Ambiente" del 25 giugno 2018 è stato raggiunto un accordo generale riguardo al principio di un migliore accesso all'acqua, ma con opinioni diverse tra gli Stati membri quanto alle modalità di realizzazione. Alcuni Stati membri hanno sollevato dubbi circa l'opportunità di regolamentare l'obbligo di assicurare l'accesso all'acqua mediante uno strumento legislativo di natura piuttosto tecnica, destinato a controllare gli standard qualitativi dell'acqua potabile. Mentre altri Stati membri hanno sottolineato l'importanza di dare seguito all'iniziativa dei cittadini europei includendo disposizioni sull'accesso all'acqua nella direttiva sull'acqua potabile.
15. Le discussioni in sede di Coreper indicano che la proposta della presidenza sull'accesso all'acqua sarà molto probabilmente accettata dagli Stati membri in quanto rappresenta un equilibrio tra le diverse posizioni delle delegazioni, conferendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per adottare misure che tengano conto delle rispettive specificità geografiche, sociali e culturali, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

IV. CONCLUSIONE

16. Per quanto riguarda le due questioni cruciali, dal momento che dalle discussioni in sede di Coreper si evince che il delicato equilibrio del testo di compromesso potrebbe essere accettato dalla maggior parte delle delegazioni, la presidenza ha deciso di mantenere il testo della sua proposta di compromesso apportandovi solo alcune modifiche di natura redazionale.

17. Il testo di compromesso riveduto della presidenza figura nell'allegato della presente nota. Rispetto alla versione precedente, le modifiche sono indicate in **grassetto** **sottolineato** e le soppressioni con [...], mentre rispetto alla proposta della Commissione le modifiche sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con [...].

 18. Si invita il Consiglio ad affrontare le questioni problematiche individuate allo scopo di trovare un accordo sull'orientamento generale che figura nell'allegato della presente nota. L'orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
-

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/83/CE⁵ è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale⁶. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini della chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

⁶ Cfr. allegato V.

- (2) La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Occorre che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo. A tale scopo, è necessario fissare a livello dell'Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime.
- (3) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero rispettare le disposizioni della presente direttiva; **per quanto concerne i requisiti microbiologici, dovrebbero rispettare le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 2009/54/CE.** Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e, **qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani,** dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁷ Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

⁸ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Inoltre gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e le utilizzano ai fini specifici della propria impresa possono essere esentati dalle disposizioni della presente direttiva a condizione che rispettino i pertinenti obblighi in materia di principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e relativi provvedimenti correttivi a norma della pertinente legislazione alimentare dell'Unione. Gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e operano in veste di fornitori di acqua dovrebbero rispettare le disposizioni della presente direttiva come qualunque altro fornitore di acqua.

- (4) A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua ("Right2Water")¹⁰, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE¹¹. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all'acqua destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche¹².

¹⁰ COM(2014) 177 final.

¹¹ SWD(2016) 428 final.

¹² Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: "*Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti*".

- (5) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame¹³ risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella, aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici e prevedere a titolo precauzionale valori di riferimento per tre composti interferenti endocrini considerati rappresentativi. **I tre composti interferenti endocrini di cui sopra dovrebbero essere inseriti in un nuovo meccanismo dell'elenco di controllo al fine di monitorarne l'eventuale presenza in acque destinate al consumo umano. In considerazione di recenti pareri scientifici e nel rispetto del principio di precauzione, per [...] quattro dei sei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi - ancorché praticabili - rispetto a quelli proposti dall'OMS. Per uno dei nuovi parametri il numero delle sostanze rappresentative è stato ridotto e il valore è stato adeguato.** Per il piombo, l'OMS **ha raccomandato di mantenere l'attuale valore di parametro, ma** ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile [...]. **Di conseguenza, è stato mantenuto tale valore, accompagnato da misure di minimizzazione suscettibili di agevolare il conseguimento di un valore auspicabile più basso entro [...] un periodo [...] di quindici anni [...]. [...]** Il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di [...] **quindici** anni prima di inasprire i valori [...].
- (6) L'OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di cancellare dall'elenco cinque parametri. Tuttavia, **non tutte le [...]** modifiche **di cui sopra [...]** sono considerate necessarie in quanto l'approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione¹⁴, consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall'elenco di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.

¹³ Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla revisione dell'allegato I della 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) - Raccomandazione", 11 settembre 2017.

¹⁴ Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).

(6 bis) I valori di parametro si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio di precauzione e sono scelti al fine di garantire che la acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita, assicurando in tal modo un livello elevato di tutela della salute.

(6 ter) Si dovrebbe raggiungere un equilibrio per prevenire i rischi sia microbiologici che chimici e, a tal fine, alla luce di una futura revisione dei valori di parametro, la fissazione di valori di parametro applicabili alle acque destinate al consumo umano dovrebbe essere basata su considerazioni di sanità pubblica e su un metodo di valutazione dei rischi.

(7) Ove necessario per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell'allegato I.

(7 bis) Per condizioni di sicurezza delle acque destinate al consumo umano si intende non solo l'assenza di sostanze e microrganismi nocivi, ma anche la presenza di determinate quantità di minerali naturali ed elementi essenziali, tenendo conto del fatto che il consumo a lungo termine di acque demineralizzate o con quantità molto esigue di elementi essenziali quali il calcio e il magnesio può essere pregiudizievole per la salute umana. Determinate quantità di tali minerali sono altresì fondamentali per far sì che le acque non siano aggressive o corrosive e per migliorarne il sapore. Si potrebbe considerare di prevedere, conformemente alle circostanze a livello locale, concentrazioni minime di tali minerali nelle acque addolcite o demineralizzate.

(8) La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile¹⁵. Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui "piani di gestione della sicurezza dell'acqua", **anche per le piccole comunità**¹⁶, insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio generalizzato **alla sicurezza dell'acqua** basato sul rischio, **che copra** [...] l'intera catena di approvvigionamento, dal **bacino idrografico** all'estrazione, **al trattamento, allo stoccaggio** e [...] alla distribuzione, **fino al punto in cui i valori devono essere rispettati**. Tale approccio dovrebbe comportare tre elementi: 1) una valutazione [...] dei pericoli associati al **bacino o ai bacini idrografici per i punti di estrazione** ("valutazione [...] e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per i punti di estrazione"), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS¹⁷; 2) la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi e **adottare le misure necessarie per gestire i rischi individuati nella catena di approvvigionamento derivanti dall'estrazione, dal trattamento, dallo stoccaggio e dalla distribuzione delle acque** ("valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura"); e 3) una valutazione

¹⁵ Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html [non disponibile in italiano].

¹⁶ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/243787/Water-safety-plan-Eng.pdf; https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75145/9789241548427_eng.pdf;jsessionid=2F74141084126319713559E5F4E854C2?sequence=1

¹⁷ Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf [non disponibile in italiano].

[...] dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi agli impianti di distribuzione domestici ("valutazione e **gestione** del rischio [...] **connesso agli impianti di distribuzione domestici**"). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua.

Al fine di ridurre i possibili oneri amministrativi a carico dei fornitori di acqua che forniscono, in media, tra i 10 m³ e i 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, si potrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di esentare detti fornitori dall'esecuzione di una valutazione del rischio connesso alla fornitura, purché siano effettuati controlli periodici conformemente all'articolo 11.

- (9) La valutazione e **gestione** del [...] **rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione** dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero **procedere a una caratterizzazione del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione**, individuare i pericoli e **gli eventi pericolosi suscettibili di provocare un deterioramento della qualità delle acque**, ad es. le possibili fonti di inquinamento associate a tale **bacino o a tali bacini idrografici**, [...] e, **ove necessario ai fini dell'individuazione dei pericoli**, monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti [...] (ad esempio [...] nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). **Sulla base della valutazione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione, dovrebbero essere adottate misure di gestione per prevenire o controllare i rischi individuati al fine di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano.** [...] Nel caso in cui uno Stato membro rilevi, tramite l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, che un parametro non è presente nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione (ad esempio perché tale sostanza non è mai presente nelle acque sotterranee o superficiali), detto Stato dovrebbe informare i fornitori di acqua pertinenti e può consentire loro di ridurre la frequenza del controllo di detto parametro, o rimuovere tale parametro dall'elenco dei parametri da controllare, senza effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura.

¹⁸ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- 10) [...] La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, di controllarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati membri dovrebbero, nell'effettuare **l'individuazione** [...] dei pericoli e **degli eventi pericolosi**, avvalersi **dei dati disponibili, rappresentativi del bacino o dei bacini idrografici, relativi ai** controlli effettuati a norma degli articoli 7 e 8 [...] della direttiva 2000/60/CE **o di altre normative pertinenti dell'Unione. Tuttavia, nei casi in cui non siano disponibili tali dati relativi ai controlli, potrebbero essere predisposti controlli dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti pertinenti al fine di sostenere la caratterizzazione del bacino o dei bacini idrografici e valutare i possibili rischi. Tali controlli dovrebbero essere predisposti tenendo conto delle circostanze e delle fonti di inquinamento a livello locale.**

11) I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari **individuati dagli Stati membri (quali ospedali, strutture sanitarie, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, istituti penitenziari e campeggi)**, valutando i rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali [...] ¹⁹ [...] ²⁰ [...]. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS²¹, e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione non sia nociva per la salute umana. [...]

¹⁹ [...]

²⁰ [...]

²¹ Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

12) Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Sarà possibile eliminare efficacemente gli ostacoli tecnici [...] se si introdurranno **nella presente direttiva requisiti minimi** armonizzati **per i materiali** [...] che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano [...] ²²[...].[...]

²² [...]

(12 bis) La natura dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano può avere un impatto sulla qualità di tali acque attraverso la migrazione di sostanze potenzialmente nocive, aumentando la crescita microbica [...] o alterando il colore, l'odore o il sapore dell'acqua. Dalla valutazione della direttiva 98/83/CE è emerso che l'articolo relativo alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali lasciava troppa flessibilità sotto il profilo giuridico, determinando la presenza nel territorio dell'UE di diversi sistemi nazionali di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Occorre pertanto stabilire requisiti minimi di igiene maggiormente specifici per i materiali destinati a essere utilizzati per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano in nuovi impianti ovvero negli impianti esistenti in caso di riparazione o ricostruzione, per garantire che non arrechino pregiudizio, direttamente o indirettamente, alla salute umana, che non producano effetti avversi sul colore, l'odore o il sapore dell'acqua, che non favoriscano la crescita microbica nelle acque e non rilascino nell'acqua contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.

A tal fine la presente direttiva dovrebbe fissare requisiti minimi di igiene per materiali, sostanze di partenza o composizioni, istituendo metodologie di valutazione, elenchi positivi europei, metodi e procedure (amministrative) per l'inserimento o il riesame delle sostanze di partenza o composizioni negli elenchi positivi, nonché metodologie di valutazione per i materiali finali.

Gli elenchi positivi europei sono gli elenchi delle sostanze di partenza o composizioni, a seconda del tipo di materiali (organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici), di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione di materiali, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione. Per inserire una sostanza di partenza o una composizione in un elenco positivo è necessaria una valutazione del rischio relativa alla sostanza di partenza stessa, alle impurità pertinenti e ai prevedibili prodotti di reazione e degradazione nell'uso previsto. La valutazione del rischio dovrebbe esaminare la possibile migrazione nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili nonché la tossicità. Sulla base della valutazione del rischio l'autorizzazione deve, ove necessario, stabilire specifiche per la sostanza di partenza o composizione, nonché limitazioni dell'uso, limitazioni quantitative o limiti di migrazione per le sostanze di partenza, eventuali impurità e prodotti o componenti di reazione, al fine di garantire la sicurezza del materiale o articolo finale.

Le sostanze di partenza e le composizioni utilizzate nella fabbricazione di materiali o oggetti possono contenere impurità provenienti dai processi di fabbricazione o estrazione. Tali impurità sono aggiunte non intenzionalmente ad altre sostanze non previste formatesi nella produzione del materiale o nell'utilizzo (non-intentionally added substance — NIAS). Nella misura in cui siano pertinenti quali risultati della valutazione del rischio, le impurità o i prodotti di reazione di una sostanza di partenza dovrebbero essere considerati e se necessario inseriti nelle specifiche di una sostanza di partenza. I materiali metallici sono composti di elementi di lega e impurità. Sono approvati mediante l'inserimento di composizioni testate e approvate in un elenco positivo europeo. Le composizioni sono definite sulla base del contenuto di elementi di lega e del massimo contenuto di impurità.

Al fine di consentire prove di conformità uniformi dei prodotti ai requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione può chiedere al CEN di mettere a punto norme armonizzate in materia di prove e prodotti. Al momento di aggiornare gli elenchi positivi europei la Commissione garantisce la compatibilità tra la presente direttiva e le norme in materia di prodotti elaborate nel quadro della normativa UE sui prodotti.

I requisiti di cui alla presente direttiva dovranno essere tenuti in considerazione nella regolamentazione sui prodotti quale ad esempio in regolamento (UE) n. 305/2011. Conformemente a tali normative è necessario formulare la valutazione e verifica della costanza della prestazione. La decisione 2002/359/CE della Commissione impone il ricorso al sistema 1+ per i prodotti da costruzione a contatto con l'acqua potabile. Il sistema per l'attestazione di conformità dovrebbe altresì applicarsi per altri prodotti a contatto con l'acqua potabile.

Inoltre, entro [...] nove anni dalla data di recepimento della presente direttiva, il funzionamento di tale sistema dovrebbe essere sottoposto a riesame per valutare se la tutela della salute umana è garantita in tutta l'Unione e se è assicurato il corretto funzionamento del mercato interno per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Sarà altresì opportuno valutare se siano necessarie ulteriori proposte legislative in materia, tenendo conto in particolare dei risultati della valutazione del regolamento (UE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 305/2011.

(12 bis nuovo) I prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante potrebbero essere utilizzati per trattare le acque non trattate al fine di ottenere acque adatte al consumo umano. Tuttavia, i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante possono presentare rischi per la sicurezza dell'acqua potabile. Pertanto le procedure per il trattamento e la disinfezione dell'acqua potabile devono garantire l'utilizzo di prodotti chimici per il trattamento e materiale filtrante che siano efficaci, sicuri e gestiti in modo corretto al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana. In tale prospettiva i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante devono essere valutati tenendo conto delle rispettive caratteristiche, dei requisiti in materia di igiene e della purezza, e non dovrebbero essere utilizzati più di quanto necessario per evitare rischi per la salute umana. I prodotti chimici per il trattamento non devono favorire la crescita microbica tranne nei casi in cui ciò sia previsto (ad es. per potenziare la denitrificazione microbica). Gli Stati membri dovrebbero assicurare la garanzia di qualità dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante, fatto salvo il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e facendo ricorso alle norme EN esistenti, ove disponibili.

È fondamentale garantire che ogni prodotto, come pure i contenitori di reagenti chimici e materiale filtrante, che entrano in contatto con l'acqua potabile immessa sul mercato, rechino una marcatura chiaramente leggibile ed indelebile in cui si informano i consumatori, i fornitori di acqua, gli installatori e le autorità, anche di regolamentazione, che il prodotto è adatto a essere utilizzato in contatto con l'acqua potabile (secondo le condizioni indicate nella relativa autorizzazione).

(12 ter) Allo scopo di ridurre al minimo la potenziale presenza di tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano, le componenti in piombo negli impianti di distribuzione domestici possono essere sostituite ogniqualvolta economicamente e tecnicamente fattibile, in particolare in caso di riparazione o ricostruzione di impianti esistenti. Tali componenti potrebbero essere sostituite con materiali conformi ai requisiti minimi per i materiali che entrano in contatto con l'acqua, come stabilito nella presente direttiva. Al fine di accelerare tale processo, gli Stati membri potrebbero prevedere misure per la sostituzione delle componenti in piombo negli impianti di distribuzione domestici o adottare altre misure adeguate per svolgere opera di sensibilizzazione circa i rischi individuati.

(13) Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituiti programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei controlli condotti ai fini della presente direttiva è effettuata dai fornitori di acqua. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di controllo ai fini della valutazione [...] **e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura**. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei controlli o eliminare del tutto i controlli su quel determinato parametro. La valutazione del rischio [...] **connesso al sistema di fornitura** dovrebbe essere applicata alla maggior parte dei parametri. Tuttavia, un insieme di parametri fondamentali dovrebbe sempre essere controllato con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei controlli ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di controlli a fini operativi. Ulteriori controlli a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque, a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua possono fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS.

- (14) L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere [...] applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccole dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo. Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza.
- (15) In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. [...] Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.

(15 bis) [...] Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a continuare a concedere deroghe alla presente direttiva; a tale proposito, è necessario definire un quadro normativo adeguato per tali deroghe, purché non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e purché l'erogazione di acqua destinata al consumo umano nell'area in questione non possa essere assicurata altrimenti con altri mezzi accettabili. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero [...] continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza [...] **ed essere rinnovate a norma della presente direttiva solo qualora non sia stata ancora concessa la seconda deroga.**

(16) [...] In risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", nel 2014²³ la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a *"migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo a[l]l'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]"*²⁴. Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo *"ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti"*. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"²⁵, ha osservato che *"gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società [...]"*^{26,27}[...]

²³ COM(2014) 177 final.

²⁴ COM(2014) 177 final, pag. 12.

²⁵ P8_TA(2015)0294.

²⁶ P8_TA(2015)0294, punto 62.

²⁷ [...]

(17) **L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, riconoscendo nel contempo la responsabilità primaria degli Stati membri nel seguito e nel riesame, a livello nazionale, regionale e mondiale, dei progressi compiuti verso il conseguimento di detti obiettivi. Alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui il diritto all'acqua, non rientrano nella politica ambientale o sociale dell'Unione, che è per sua natura limitata e concorrente. Pur tenendo presenti i limiti della competenza dell'Unione, è tuttavia opportuno assicurare che il costante impegno degli Stati membri per il diritto all'acqua sia conforme alla presente direttiva, nel rispetto del principio di sussidiarietà.**

A tale proposito, gli Stati membri stanno attualmente compiendo notevoli sforzi per migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano. Inoltre, il protocollo su acqua e salute della convenzione dell'UNECE sulle acque di cui molti Stati membri sono parti, come pure l'OMS Europa, mirano a tutelare la salute umana attraverso una migliore gestione delle acque nonché riducendo le malattie legate all'acqua. Gli Stati membri potrebbero avvalersi dei documenti orientativi messi a punto nel quadro del mandato di detto protocollo al fine di valutare il contesto politico²⁸ e la situazione di partenza in materia di accesso all'acqua²⁹, nonché per definire gli interventi necessari³⁰ a migliorare l'accesso equo per tutti.

²⁸ https://www.unece.org/env/water/publications/ece_mp.wh_6.html

²⁹ https://www.unece.org/env/water/publications/ece_mp.wh_8.html

³⁰ <https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/envwaterpublicationspub/brochuresabout-the-protocol-on-water-and-health/2016/guidance-note-on-the-development-of-action-plans-toensure-equitable-access-to-water-and-sanitation/doc.html>

(18) [...] ³¹[...] ³²[...] ³³[...] ³⁴[...]

31 [...]
32 [...]
33 [...]
34 [...]

(19) Conformemente al 7° programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"³⁵, il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate **sulla qualità delle acque** siano facilmente accessibili, ad esempio su un sito web il cui indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente circolare **o con altri strumenti, a seconda dei casi**. Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere [...] **almeno il prezzo o il costo dell'acqua fornita per litro o metro cubo, nonché** i risultati dei programmi di controllo, **i procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati, informazioni sul superamento dei valori di parametro pertinenti per la salute umana, informazioni pertinenti sulla valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura, consigli su come ridurre il consumo idrico ed evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante**, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori (contenuto di ferro, durezza, minerali, ecc.), che spesso influenzano la percezione che i consumatori hanno dell'acqua di rubinetto. **Inoltre, per rispondere agli interessi dei consumatori sulle questioni relative alle risorse idriche, è opportuno garantire l'accesso su richiesta dei consumatori ai dati storici disponibili in materia di risultati dei controlli e procedure di trattamento.** [...] Si presuppone che una migliore conoscenza e una maggiore trasparenza contribuiranno a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto, contribuendo in tal modo alla riduzione dei rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.

³⁵ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(20) [...]

(21) [...]

- (22) La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. Essa prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ ha un ampio campo di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.
- (23) La direttiva 98/83/CE non comporta obblighi di comunicazione per i fornitori di acqua di piccole dimensioni. Per porre rimedio a questa situazione, e per sopperire all'esigenza di informazioni sull'attuazione e sulla conformità, è opportuno introdurre un nuovo sistema, in base al quale gli Stati membri siano tenuti ad istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente insiemi di dati contenenti solo i dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza. Ciò dovrebbe garantire che l'onere amministrativo per tutti i fornitori rimanga quanto più limitato possibile. Per garantire un'idonea infrastruttura di accesso pubblico, comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero conformare le specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi atti di esecuzione.

³⁶ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

³⁷ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (24) I dati trasmessi dagli Stati membri non sono solo necessari ai fini del controllo di conformità, ma sono anche essenziali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare le prestazioni della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti, al fine di informare eventuali future valutazioni della legislazione conformemente al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016³⁸. In tale contesto, è necessario disporre di dati pertinenti che consentano una migliore valutazione della direttiva in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e valore aggiunto dell'UE, e quindi la necessità di garantire adeguati meccanismi di comunicazione che possono anche servire da indicatori per valutarla in futuro.
- (25) La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su pertinenti dati scientifici, analitici, epidemiologici e su eventuali raccomandazioni dell'OMS.
- (26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all'assistenza sanitaria, all'accesso ai servizi d'interesse economico generale, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori.

³⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(27) **La presente direttiva si prefigge di proteggere la salute umana e l'ambiente.** Come ha ricordato la Corte di giustizia a più riprese, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante che il terzo comma dell'articolo 288 TFUE attribuisce alle direttive escludere, in linea di principio, che gli obblighi da esse imposti possano essere fatti valere dalle persone interessate. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva il cui scopo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano. [...] ³⁹ [...] ⁴⁰

³⁹ [...]

⁴⁰ [...]

- (28) Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini [...] **dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare [...] **l'allegato III** della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere - previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE - di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom⁴¹ del Consiglio e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.
- (29) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché adotti [...] il formato e le modalità della comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'Agenzia europea dell'ambiente sull'attuazione della presente direttiva, **nonché per istituire un meccanismo dell'elenco di controllo**. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴¹ Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

⁴² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(30) Fatte salve le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(30 bis) Affinché i fornitori di acqua dispongano di una serie completa di dati quando iniziano ad applicare la valutazione del rischio connesso alla fornitura, occorre introdurre un periodo di transizione di tre anni per i nuovi parametri. Ciò consentirà agli Stati membri di individuare i pericoli e gli eventi pericolosi nel corso di quei primi tre anni successivi alla data di applicazione della presente direttiva, fornendo così già dei dati su questi nuovi parametri ai fornitori di acqua ed evitando controlli inutili da parte di questi ultimi, se mediante questa prima individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi si constata che un parametro non deve essere controllato. Nel corso di quei primi tre anni, i fornitori di acqua dovrebbero comunque effettuare la valutazione del rischio connesso alla fornitura (o avvalersi delle valutazioni del rischio esistenti già effettuate ai sensi della direttiva (UE) 2015/1787) per i parametri che facevano parte dell'allegato I della direttiva 98/83/CE, visto che per quei parametri i dati saranno già disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

(31) La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce modalità specifiche per il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Pertanto, non è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori di parametro sulla radioattività.

(32) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la protezione della salute umana, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁴³ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

- (33) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
- (34) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1. per "acque destinate al consumo umano" si intendono:
 - a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione [...] di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o, [...], in bottiglie **o contenitori, comprese le acque di sorgente;**
 - b) **tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità — secondo quanto determinato dalle autorità nazionali competenti — non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;**

2. per "impianto di distribuzione domestico" si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale;
3. per "fornitore di acqua" si intende l'azienda che fornisce[...] acqua destinata al consumo umano [...];
4. _____ [...]
5. _____ [...]
6. per "fornitore di acqua di grandissime dimensioni" si intende il fornitore di acqua che fornisce, **in media**, non meno di [...] **10 000** m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 persone;
7. per "locali prioritari" si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, [...] **in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico**, come individuati dagli Stati membri;
- [...]
8. per "impresa alimentare" si intende un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

9. per "operatore del settore alimentare" si intende un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
10. per "pericolo" si intende un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto in un'acqua, o una condizione in cui un'acqua si trova, in grado di provocare danni alla salute pubblica dovuti al consumo di acqua;
11. per "evento pericoloso" si intende un evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acqua potabile o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
12. per "rischio" si intende la combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano[...] nel sistema di fornitura di acqua potabile.

Articolo 3

Esenzioni

1. La presente direttiva non si applica:
 - a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE;
 - b) alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.
2. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:
 - a) per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;

- b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.
3. Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata venga informata a tal riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.
4. **Gli Stati membri possono esentare gli operatori del settore alimentare dalle disposizioni della presente direttiva, per quanto riguarda l'acqua utilizzata ai fini specifici dell'impresa alimentare, se le autorità nazionali competenti hanno accertato che la qualità di quell'acqua non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali e a condizione che la fornitura di acqua sia conforme ai pertinenti obblighi nell'ambito delle procedure in materia di principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e ai provvedimenti correttivi di cui alla pertinente legislazione alimentare dell'Unione.**
5. **I fornitori di acqua che forniscono, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica sono soggetti soltanto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 12 bis della presente direttiva, nonché ai pertinenti allegati.**

Articolo 4

Obblighi generali

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni dell'Unione gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni :
- a) non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

- b) soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A, [...] B e D dell'allegato I;
- c) gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare i requisiti previsti agli articoli da 5 a 12 della presente direttiva.

I requisiti minimi di cui alla parte A dell'allegato I non si applicano all'acqua di sorgente in bottiglia di cui alla direttiva 2009/54/CE.

- 2. Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua destinata al consumo umano.

Articolo 5

Standard qualitativi

- 1. Per i parametri che figurano nell'allegato I, **parti A, B, C e D**, gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti.
- 2. **Per quanto concerne i parametri riportati nella parte C dell'allegato I, tali valori devono essere fissati solo a fini di controllo e per l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 12.**
- 3. Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Punti in cui i valori devono essere rispettati

1. I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 [...] devono essere rispettati nei seguenti punti:
 - a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;
 - b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;
 - c) per le acque, **comprese quelle di sorgente, confezionate in bottiglie o contenitori**, nel punto in cui sono [...] **confezionate in bottiglie o contenitori**;
 - d) **per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.**

2. **Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all'articolo 4 e all'articolo 12, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l'inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 è dovuta all'impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per i locali prioritari di cui all'articolo 10.[...]**

3. **Qualora si applichi il paragrafo 2 e sussista il rischio che le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:**
 - a) **siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio che esse risultino non conformi ai valori di parametro, ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare; e**

se necessario, siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;

e

- b) **i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.**

Articolo 7

Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

1. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che **copra l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, come specificato all'articolo 6.**

L'approccio basato sul rischio comporta [...] i seguenti elementi:

- a) una valutazione [...] e **gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione** di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;
- b) una valutazione e **gestione del rischio connesso al sistema di fornitura che includa l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione dell'acqua fino al punto di erogazione**, effettuata dai fornitori di acqua [...] in conformità dell'articolo 9 [...];
- c) una valutazione del rischio [...] **degli impianti di distribuzione domestica**, in conformità dell'articolo 10.

2. **La prima valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici** è effettuata entro [...] **6** anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Essa [...] è riesaminata **a intervalli periodici non superiori a 6 anni** e, se necessario, aggiornata.
3. **La prima valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura** è effettuata dai fornitori di acqua [...] entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Essa [...] è riesaminata a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornata.
4. La **prima** valutazione del rischio [...] **degli impianti di** distribuzione domestica [...] è effettuata entro [...] **6** anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Essa [...] è riesaminata ogni [...] **6** anni e, se necessario, aggiornata.
5. **I termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non impediscono agli Stati membri di garantire che delle misure siano adottate quanto prima possibile non appena i rischi siano stati individuati e valutati.**

Articolo 8

Valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano

[...]

1. Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione [...] **e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione** [...]. [...] Essa comprende i seguenti elementi:

- a) **una caratterizzazione del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione, che includa:**
- (i) una specificazione e mappatura del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione;**
 - (ii) una mappatura delle zone di salvaguardia nei casi in cui tali zone sono state definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;**
 - (iii) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dal bacino o dai bacini idrografici;**
 - (iv) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione.**

A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare le informazioni raccolte conformemente agli articoli 5 e 7 della direttiva 2000/60/CE;

[...]

[...]

b) l'individuazione dei pericoli e **degli eventi pericolosi e la valutazione del rischio** che essi possono rappresentare per la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, comprese le loro possibili conseguenze che potrebbero deteriorare la qualità [...] dell'acqua nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione [...] nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un **deterioramento inaccettabile della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, considerando il livello della depurazione utilizzata [...] nella produzione di acqua destinata al consumo umano.** A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punti 1.4, **1.5 e da 2.3 a 2.5**, di detta direttiva;

c[...]) [...] ove ritenuto necessario in relazione all'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, il [...] controllo nelle acque superficiali e/o nelle acque sotterranee per il punto o i punti di estrazione o nelle acque non trattate [...] di pertinenti **parametri, sostanze o** inquinanti selezionati dagli elenchi seguenti:

- i) i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, **o stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo 3**, della presente direttiva;

- ii) gli inquinanti delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all'allegato II di detta direttiva;
- iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵;
- iv) **inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2000/60/CE;**
- [...]v) altri inquinanti pertinenti **per l'acqua destinata al consumo umano**, [...] stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame [...] delle informazioni [...] raccolte a norma del **paragrafo 1, lettera b), del presente articolo** [...];
- vi) **sostanze presenti naturalmente che possono rappresentare un pericolo per la salute umana attraverso l'acqua destinata al consumo umano;**

⁴⁴ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

⁴⁵ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

vii) sostanze e composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, della presente direttiva.

Gli Stati membri scelgono dai punti da i) a [...]vii) i parametri, le sostanze o gli inquinanti da controllare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli individuati in base alla lettera [...]b) o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 2.

Ai fini del [...] controllo, gli Stati membri possono utilizzare il controllo **disponibile** effettuato conformemente **agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o ad altra normativa dell'Unione pertinente per il bacino o i bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione.**

2. I fornitori di acqua che **effettuano il controllo nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione o nelle** loro acque non trattate [...] sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze e delle concentrazioni insolite di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
3. Gli Stati membri **garantiscono che i fornitori di acqua e le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni disponibili specificate ai paragrafi 1 e 2, e che [...]** i fornitori di acqua **interessati abbiano accesso ai risultati [...]** del controllo **ottenuti [...]** a norma del paragrafo 1, lettera [...]c). [...]

[...]

[...] **Sulla base di tali informazioni, gli Stati membri possono** consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, **o eliminare un parametro dall'elenco dei parametri che il fornitore di acqua deve controllare conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),** senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso **al sistema di [...]** fornitura, a condizione che:

- (i) non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e [...]
- (ii) nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque.

[...]

[...]4. Sulla base **dei risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del paragrafo 1,** [...] gli Stati membri [...] provvedono affinché **siano adottate [...]** misure **di gestione intese a prevenire o controllare i rischi individuati, quali: [...]:**

- a) **definizione e attuazione di misure di prevenzione o di attenuazione nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione oltre a quelle previste o adottate ai sensi [...]** dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, **ove necessario per garantire la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Se del caso, tali misure sono incluse nei programmi di misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;**

- b) **garanzia di un adeguato controllo dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali e/o sotterranee del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione o nelle acque non trattate che possono costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità dell'acqua destinata al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del controllo effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE. Se del caso, tale controllo è incluso nei programmi di monitoraggio di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE. [...];**
- c) **[...] valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e qualsiasi altra zona pertinente.**

[...]

Articolo 9

Valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura [...]

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di acqua effettui una valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura.**

- 2. Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura:**
- a) tenga conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 8 della presente direttiva;**
 - b) comporti una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, fino al punto di erogazione; l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nel sistema di fornitura e una valutazione dei rischi che essi possono rappresentare per la qualità dell'acqua destinata al consumo umano;**
 - c) definisca e attui le misure di controllo per la prevenzione e l'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura che possono compromettere la qualità dell'acqua destinata al consumo umano;**
 - d) definisca e attui le misure di controllo nel sistema di fornitura, oltre alle misure adottate o previste a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva o dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE per l'attenuazione dei rischi nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione che possono compromettere la qualità dell'acqua destinata al consumo umano;**
 - e) comporti un programma di monitoraggio operativo specifico alla fornitura ai sensi dell'articolo 11;**

- f) **assicuri che, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa, che la contaminazione da prodotti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che le sostanze restanti nell'acqua non compromettano l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4;**
- g) **includa una verifica della conformità ai requisiti specificati agli articoli 10 bis e 10 ter dei materiali, dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante a contatto con l'acqua destinata al consumo umano che sono utilizzati nella catena di fornitura.**
3. [...] **Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura, gli Stati membri:**
- a) **consentono [...] l'eliminazione di un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo o adeguano la frequenza nei seguenti casi:**
- i. **sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3;**
- ii. **quando un parametro può solo derivare dall'uso di una determinata tecnica di trattamento o di un determinato metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal fornitore di acqua; ovvero,**
- iii. **sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, parte C;**

- b) garantire che l'elenco dei parametri da sottoporre a controllo nell'acqua destinata al consumo umano a norma dell'articolo 11 sia ampliato o che la frequenza del controllo sia aumentata sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, parte C.**

La valutazione del rischio connesso alla fornitura riguarda i [...] parametri di cui all'allegato I, parti A [...], B e C che non siano parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, i parametri fissati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 7 [...].

[...]

[...]

- 4. [...] Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino la valutazione del rischio del sistema di fornitura in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.**
- 5. Gli Stati membri possono esentare dall'effettuare la valutazione e gestione del rischio i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra 10 m³ e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone. In caso di esenzione, i fornitori di acqua interessati effettuano un controllo periodico in conformità dell'articolo 11.**

Articolo 10

*Valutazione del rischio **connesso agli impianti di [...]** distribuzione domestica*

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio **connesso agli impianti di [...]** distribuzione domestica, comprendente i seguenti elementi:
 - a) un'[...] **analisi generale** [...] dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti, [...] nei casi in cui l'acqua è fornita al pubblico nei locali prioritari;
 - b) il [...] **monitoraggio di sorveglianza** dei parametri elencati nell'allegato I, parte **D** [...], nei locali **prioritari** in cui il potenziale pericolo per la salute umana è considerato il più elevato. I parametri e i locali **prioritari** pertinenti ai fini del controllo sono selezionati sulla base **dell'analisi generale** [...] effettuata in conformità della lettera a).

Per quanto riguarda il [...] **monitoraggio di sorveglianza** di cui al primo comma, gli Stati membri possono definire una strategia di controllo incentrata sui locali prioritari.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono includere nella valutazione del rischio anche altri locali con impianti di distribuzione domestici che potrebbero rappresentare un rischio per la salute umana.

[...]

2. Gli Stati membri che **concludono** [...], sulla base **dell'analisi** [...] effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante **dagli impianti di distribuzione domestici** o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte **D**[...], non sono rispettati, **valutano i seguenti interventi**:
- a) **adottare** misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di non conformità dei valori di parametro di cui all'allegato I, parte **D**;
 - b) **adottare** tutte le misure necessarie per assicurarsi che la migrazione di sostanze o prodotti chimici dai prodotti da costruzione utilizzati nella preparazione o nella distribuzione delle acque destinate al consumo umano non costituisca, direttamente o indirettamente, un pericolo per la salute umana;
 - c) [...]
 - d) **informare** e **avvisare** debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;
 - e) [...] **promuovere l'organizzazione di** corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione domestici e dell'installazione dei prodotti da costruzione;
 - f) per quanto concerne la *Legionella*, **assicurare** che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie;
 - g) **per quanto concerne il piombo, introdurre quanto prima misure volte a gestire i rischi individuati per i consumatori, come ad esempio azioni di sensibilizzazione e, se economicamente e tecnicamente fattibile, misure tese a [...]**sostituire le componenti in piombo negli impianti di distribuzione domestici.

Articolo 10 bis

Requisiti minimi per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano

- 1. Ai fini dell'articolo 4, gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di [...] riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano in contatto con tali acque:**
 - a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;**
 - b) non alterino il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;**
 - c) non favoriscano la crescita microbica;**
 - d) non rilascino nell'acqua contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.**

- 2. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali sono definiti mediante atti di esecuzione che stabiliscono:**
 - a) metodologie comuni per testare e accettare le sostanze di partenza e le composizioni da includere negli elenchi positivi europei, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali [...];**

 - b) elenchi positivi europei di sostanze di partenza o composizioni per ciascun gruppo di materiali (organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici) di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione di materiali, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie comuni adottate a norma della lettera a);**

c) **procedure e metodi per testare e accettare materiali [...] finali, costituiti da materiali o combinazioni di sostanze di partenza di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:**

- i) **l'individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri (quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non sospette e aumento della crescita microbica) da testare nell'acqua di migrazione;**
- ii) **metodi di prova degli effetti sulla qualità dell'acqua, tenuto conto di eventuali norme EN pertinenti;**
- iii) **criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l'altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l'acqua di rubinetto, delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.**

3. **Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 20, sulla base dei principi sanciti nell'allegato VII. Essi sono adottati entro le scadenze che seguono e [...] includono disposizioni transitorie:**

- a) **le metodologie comuni e le procedure e i metodi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c) sono adottati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;**
- b) **gli elenchi positivi europei di cui al paragrafo 2, lettera b), sono adottati sulla base delle metodologie di cui al paragrafo 2, lettera a), entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

4. **I primi elenchi positivi europei di sostanze sono basati, tra l'altro, sugli elenchi positivi di sostanze di partenza esistenti a livello nazionale e sulle valutazioni dei rischi all'origine di tali elenchi nazionali. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esistenza di eventuali elenchi nazionali e i documenti di valutazione disponibili. La Commissione riesamina e aggiorna periodicamente gli elenchi positivi europei di sostanze di partenza in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.**

- 5. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 20 per stabilire la procedura di presentazione delle domande da parte degli operatori economici o delle autorità competenti al fine di includere o rimuovere sostanze di partenza e composizioni dagli elenchi positivi europei. Tali domande sono presentate dagli Stati membri alla Commissione. La procedura garantisce che le domande siano corredate di valutazioni del rischio e che gli operatori forniscano alle autorità le informazioni necessarie per la valutazione del rischio in un formato specifico.**
- 6. Gli Stati membri ritengono che i materiali final[...]i approvati conformemente ai requisiti specifici di cui ai paragrafi 2 e 9 soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1. Ciò non impedisce agli Stati membri di adottare provvedimenti di protezione più rigorosi per l'uso di materiali in circostanze specifiche o debitamente giustificate, ai sensi dell'articolo 193 del TFUE. Essi devono essere notificati alla Commissione.**
- 7. [...] In attesa dell'adozione delle norme di cui al paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare misure nazionali in materia di requisiti minimi specifici di igiene per le sostanze di partenza o i materiali di cui al paragrafo 1, a condizione che rispettino le norme previste dal trattato.**
- 8. I prodotti a contatto con l'acqua potabile a norma dell'articolo 3 e dell'allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011 e di altra legislazione dell'UE in materia di prodotti, compresi quelli non armonizzati, soddisfano i requisiti della presente direttiva. La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea che stabilisca prove di conformità uniformi del prodotto finale per rendere più facile il rispetto delle disposizioni del presente articolo, in linea con l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012.**

9. Nella misura in cui la legislazione dell'Unione non prevede un'armonizzazione completa delle norme relative ai prodotti costituiti dai materiali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare provvedimenti nazionali in relazione a tali prodotti per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 10 bis.
10. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile da apporre sui prodotti a contatto con l'acqua potabile per indicare la conformità al presente articolo.
11. Entro [...] nove anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione, sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 305/2011, procede a un riesame del meccanismo istituito dal presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta:
- a) se la tutela della salute umana è garantita in modo adeguato in tutta l'Unione;
 - b) che sia assicurato il corretto funzionamento del mercato interno per i materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano;
 - c) l'eventuale necessità di ulteriori proposte legislative in materia.
12. Per l'attuazione nazionale delle disposizioni del presente articolo, l'articolo 4, paragrafo 2, si applica di conseguenza.
13. Ai fini del presente articolo:
- per "sostanza di partenza" si intende una sostanza aggiunta intenzionalmente per la produzione di materiali organici o di miscele per materiali cementizi;
- per "composizione" si intende la composizione chimica di metallo, smalto, ceramica o altro materiale inorganico.

Articolo 10 ter [...]

Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano

- 1. Ai fini dell'articolo 4, gli Stati membri garantiscono che i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano:**
 - a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;**
 - b) non alterino il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;**
 - c) non favoriscano una crescita microbica involontaria;**
 - d) non rilascino nell'acqua contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.**

- 2. Per l'attuazione nazionale delle disposizioni del presente articolo, l'articolo 4, paragrafo 2, si applica di conseguenza.**

- 3. Ai sensi del paragrafo 1, e fatti salvi il regolamento (UE) n. 528/2012 e le pertinenti norme EN esistenti in materia di specifici prodotti chimici per il trattamento o materiale filtrante, gli Stati membri assicurano che le caratteristiche e la purezza dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante siano verificate e garantite.**

Articolo 11

Controllo

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano **conformemente al presente articolo e all'allegato II, parti A e B**, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno.

[...]
2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di controllo sono istituiti conformemente all'allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di controllo **riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione e ai sistemi di fornitura** e consistono dei seguenti elementi:
 - a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, [...] B e C, e dei parametri stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo [...]**3**, in conformità dell'allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio connesso [...] **al sistema di fornitura**, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C, **a meno che uno Stato membro non decida che uno di tali parametri possa essere rimosso dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3**
 - b) il **monitoraggio di sorveglianza** dei parametri elencati nell'allegato I, parte [...] **D**, ai fini della valutazione del rischio connesso **agli impianti di distribuzione domestica**, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

- c) il controllo **delle sostanze e dei composti che figurano nell'elenco di controllo stabilito in conformità dell'articolo 11, paragrafo 7, per quanto riguarda la loro eventuale presenza in acque non trattate, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);**
 - d) **il controllo, ai fini [...] dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera [...]c);**
 - e) **il monitoraggio operativo [...] svolto conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.**
3. I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II, parte D.
4. Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III , nel rispetto dei seguenti principi:
- a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
 - b) per i parametri elencati nell'allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
5. Gli Stati membri assicurano un controllo supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

6. **Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora linee guida tecniche sui metodi analitici che riguardino tra l'altro i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento per quanto riguarda il controllo delle sostanze di cui all'allegato III, parte B, punto 3.**
7. **La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire e aggiornare un elenco di controllo delle sostanze o dei composti che destano crescente preoccupazione per la salute attraverso l'acqua destinata al consumo umano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20.**

L'elenco di controllo indica i possibili metodi di analisi che non comportano costi eccessivi per ciascuna sostanza o composto. Le sostanze o i composti da includere nell'elenco di controllo sono selezionati tra quelli rispetto ai quali le informazioni a disposizione indicano che possono rappresentare un rischio significativo per la salute umana attraverso l'acqua destinata al consumo umano.

Il beta estradiolo (50-28-2), il bisfenolo A e il nonilfenolo sono inclusi nell'elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana.

Gli Stati membri introducono obblighi di controllo per quanto riguarda l'eventuale presenza di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo nel bacino o nei bacini idrografici per i punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare i dati dei controlli raccolti conformemente all'articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/39/UE, della direttiva 2008/105/CE, della direttiva 2000/60/CE o di altra legislazione dell'Unione, per evitare la sovrapposizione di obblighi di controllo. I risultati dell'analisi sono trasmessi alla Commissione.

Articolo 12

Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.
2. Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, **e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2**, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del **relativo** potenziale pericolo per la salute umana.

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte **D** [...], il provvedimento correttivo comprende le misure **pertinenti** di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a [...]**g**).

3. Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

[...]

4. **Qualora** i casi di cui ai paragrafi 2 e 3 **siano considerati rilevanti per la salute umana**, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure:
 - a) informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;

- b) forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell'acqua, tenendo conto in particolare dei [...] **gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all'acqua;**
- c) una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.
5. Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.
6. **In caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nella parte C dell'allegato I, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana. Essi prendono provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.**
7. **Qualora ritengano che l'inosservanza di un valore di parametro sia trascurabile, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare le misure di cui al paragrafo 4.**

Articolo 12 bis [...]]

Deroghe

1. **In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, o a quelli stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, fino a un valore massimo che essi stessi possono fissare, a condizione che nessuna deroga costituisca un pericolo potenziale per la salute umana; e a condizione che la fornitura di acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere altrimenti garantita in nessun altro modo ragionevole.**

La deroga è limitata il più possibile nel tempo e non supera i tre anni. Verso la fine di tale periodo viene effettuata un'analisi per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti.

In casi eccezionali, gli Stati membri possono concedere una seconda deroga per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 [...]specificano quanto segue:

- a) i motivi della deroga;**
- b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;**
- c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle imprese alimentari interessate;**
- d) un opportuno programma di controllo, che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;**
- e) una sintesi del piano relativo al necessario provvedimento correttivo, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame;**
- f) la durata necessaria della deroga.**

3. Se le autorità competenti ritengono che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se il provvedimento correttivo intrapresa a norma dell'articolo 12 è sufficiente a risolvere il problema entro trenta giorni, non è necessario applicare le prescrizioni di cui al paragrafo 2.

In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

- 4. Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per una determinata fornitura d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.**
- 5. Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.**

I suddetti obblighi non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

- 6. Salvo ove si applichi il paragrafo 3, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d'acqua superiore a 1 000 m³ al giorno in media o destinata all'approvvigionamento di oltre 5 000 persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 2.**
- 7. Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano confezionate [...] in bottiglie o contenitori.**

Articolo 13

Accesso all'acqua destinata al consumo umano

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per migliorare o mantenere l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili o emarginati, quali definiti dagli Stati, e per promuovere l'uso dell'acqua di rubinetto destinata al consumo umano, optando per le misure più appropriate alla luce delle caratteristiche locali, geografiche e culturali.

[...]

[...] **A tal fine gli Stati membri assicurano l'individuazione delle** [...] persone prive di accesso all'acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutano le possibilità di migliorare l'accesso per dette persone e le informano sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;

[...]

[...]

Le misure volte a promuovere l'acqua di rubinetto destinata al consumo umano possono essere messe in atto:

- i) avviando campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell'acqua potabile;
- ii) incoraggiando la messa a disposizione di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi;

- iii) incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.

[...]

Articolo 14

Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate **sulla qualità delle** acque destinate al consumo umano siano disponibili online **o in altro modo** per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o **con mezzi digitali quali** applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, **informazioni sul prezzo o sul costo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro [...] o metro cubo e altre informazioni pertinenti sulla qualità dell'acqua fornita tra cui**[...]:

[...]:

[...]

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Articolo 15

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1. Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente:
 - a) istituiscono, entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate **per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano nonché** [...] relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano. **Tale disposizione non si applica all'acqua in bottiglia;**
 - b) istituiscono, entro [[...]6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni [...] 6 anni, una serie di dati contenente **la valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione** e la valutazione del rischio connesso **agli impianti di** [...] distribuzione domestica effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:
 - i) [...] **informazioni sui bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione** a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) i risultati del controllo raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera [...]c), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); e
 - iii) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo [...]4, e dell'articolo 10, paragrafo 2;

- c) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del controllo e rilevati conformemente agli articoli 9 e 11 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12;
- d) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale pericolo per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12;
- e) **istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, comprese le informazioni previste all'articolo 12 bis, paragrafo 2.**

Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare tali dati.

2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.
3. L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.

Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. **Gli Stati membri possono derogare al [...] presente articolo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE.**

Articolo 16

[...]

[...]

[...]

Articolo 17

Valutazione

1. La Commissione, entro [12 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:
 - a) l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;
 - b) le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e i quadri d'insieme a livello dell'Unione elaborati dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3;

- c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;
 - d) le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.
2. Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione all'esecuzione della presente direttiva sotto i seguenti aspetti:
- a) l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 7;
- [...]
- b) [...] le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV.

Articolo 18

Revisione e modifica degli allegati

1. Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione **gli allegati I e II** alla luce del progresso scientifico e tecnico **nonché l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio degli Stati membri contenuto nelle serie di dati stabilite in conformità dell'articolo 15 e, se del caso, presenta proposte legislative modificative ai sensi del trattato.**
- [...]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare [...] **l'allegato III** [...], ove necessario, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico [...].

Articolo 19
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 22
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e da 5 a 21 e agli allegati da I a IV entro ... [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22 bis
Periodo transitorio

1. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, per quanto riguarda i parametri seguenti: clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, uranio, entro [tre anni dopo il termine ultimo per il recepimento].**
2. **Durante tale periodo transitorio, i fornitori di acqua non sono tenuti a controllare le acque destinate al consumo umano in linea con le disposizioni dell'articolo 11 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1.**

Articolo 23

Abrogazione

1. La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell'allegato V, parte A, è abrogata; l'abrogazione prende effetto [il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, primo comma] e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B.

I richiami alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza nell'allegato VI.

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, **paragrafo 1**, della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere **rinnovate conformemente all'articolo 12 bis solo nel caso in cui non sia stata concessa una seconda deroga. [...] Il diritto di chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle deroghe già concesse dagli Stati membri al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.**

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

PARTE A

Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
[...]	[...]	[...]	
[...]	[...]	[...]	
Enterococchi intestinali	0	Numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "numero/250 ml".
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0	Numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "numero/250 ml".
[...]	[...]		
[...]	[...]	[...]	
[...]	[...]	[...]	

PARTE B

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Acrilammide	0,10	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Antimonio	[...] 20	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzo(a)pirene	0,010	µg/l	
[...]	[...]	[...]	
[...]	[...]	[...]	
Boro	[...] 2,4	mg/l	
Bromato	10	µg/l	
Cadmio	5,0	µg/l	

Clorato	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorato, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,7 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.
Clorite	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorite, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,7 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.
Cromo	25	µg/l	Il valore deve essere soddisfatto al più tardi [quindici [...] anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 µg/l.

Rame	2,0	mg/l	
Cianuro	50	µg/l	
1,2-dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicloridrina	0,10	µg/l	µg/l Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Fluoruro	1,5	mg/l	
Acidi aloacetici (HAA5)	[...] 60	µg/l	Questo parametro è misurato esclusivamente se per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizzano metodi di disinfezione suscettibili di generare acidi aloacetici. Somma delle seguenti cinque [...] sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico [...].

Piombo	[...] 10	µg/l	<u>Questo valore massimo è accompagnato dalle misure di minimizzazione a norma dell'articolo 10 della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per raggiungere un valore auspicabile più basso, ossia 5 µg/l, al più tardi quindici anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.</u> [...]
Mercurio	1,0	µg/l	
Microcistina-LR	1,0	µg/l	È necessario che [...] questo parametro sia misurato esclusivamente in caso di potenziali efflorescenze nell'acqua sorgiva (densità crescente di cellule cianobatteriche o potenziale formazione di efflorescenze).
Nichel	20	µg/l	
Nitrati	50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitrati}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nitriti	0,50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitriti}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
[...]	[...]	[...]	
Antiparassitari	0,10	µg/l	Per "antiparassitari" s'intende: <ul style="list-style-type: none"> – insetticidi organici – erbicidi organici – fungicidi organici – nematocidi organici – acaricidi organici – algomicidi organici – rodenticidi organici – slimicidi organici – prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i relativi metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 ¹ ritenuti pertinenti per le acque destinate al consumo umano. Un metabolita di antiparassitari è considerato pertinente per le acque destinate al consumo umano se

¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

		<p>esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività antiparassitaria bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori.</p> <p>Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 µg/l.</p> <p>Gli Stati membri possono definire un valore indicativo per gestire la presenza di metaboliti di antiparassitari non pertinenti nell'acqua potabile o, in assenza di tale valore, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il valore di 0,75 µg/l.</p> <p>Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari di cui è probabile la presenza in una determinata fornitura d'acqua.</p> <p>Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione può istituire una banca dati di antiparassitari e dei relativi metaboliti tenendo conto della loro possibile presenza nelle acque destinate al consumo umano.</p>
--	--	--

Antiparassitari — Totale	0,50	µg/l	Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]
Somma di PFAS	0,10	µg/l	<p>Per "somma di PFAS" si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche ritenute preoccupanti per le acque destinate al consumo umano. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze PFAS contenenti un gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n-}$, $n \geq 3$) o un gruppo perfluoroalchilitero con due o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}OC_mF_{2m-}$, n e $m \geq 1$).</p> <p>La specifica per gli PFAS selezionati e l'analisi del parametro in questione figura nell'allegato III, parte B, punto 3.</p>

Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
Selenio	[...] 30	µg/l	
Tetracloroetilene e tricloroetilene	10	µg/l	Somma delle concentrazioni di parametri specifici
Triometani - Totale	100	µg/l	Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.
Uranio	30	µg/l	
Vinilcloruro	0,50	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

PARTE C

Parametri indicatori

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Alluminio	200	µg/l	
Ammonio	0,50	mg/l	
Cloruro	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
<i>Clostridium perfringens</i> spore comprese	0	Numero/100 ml	<u>Questo parametro deve essere misurato se indicato dalla valutazione del rischio. [...]</u>
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conduttività	2500	µS cm ⁻¹ a 20 °C	L'acqua non deve essere aggressiva.

Concentrazione ioni idrogeno	$\geq 6,5$ e $\leq 9,5$	Unità pH	L'acqua non deve essere aggressiva. Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
Ferro	200	$\mu\text{g/l}$	
Manganese	50	$\mu\text{g/l}$	
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Ossidabilità	5,0	mg/l O_2	Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.
Solfato	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
Sodio	200	mg/l	
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		

Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "numero/250 ml".
Carbonio organico totale (TOC)	Senza variazioni anomale		Non è necessario misurare questo parametro per forniture d'acqua inferiori a 10 000 m3 al giorno.
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		

Le acque non devono essere aggressive o corrosive. Ciò si applica in particolare alle acque sottoposte a trattamento (demineralizzazione, addolcimento, trattamento con membrane, osmosi inversa ecc.).

Se le acque destinate al consumo umano sono ricavate da [...] un trattamento che le demineralizza o addolcisce significativamente, è possibile aggiungere sali di calcio e di magnesio per correggere la durezza dell'acqua al fine di ridurre il potenziale impatto negativo sulla salute, nonché la corrosione e l'aggressione dell'acqua, e di migliorarne il sapore. Si potrebbero definire concentrazioni minime di calcio e magnesio o del totale di solidi disciolti nell'acqua addolcita o demineralizzata tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua sottoposta a questi processi.

PARTE D

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
<i>Legionella</i>	<1000	[...] CFU/l	[...] Questo valore di parametro non è definito come obiettivo in termini di salute, ma come valore soglia che può far scattare una valutazione del rischio e provvedimenti correttivi. Tali azioni potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, ad esempio in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell'infezione e identificata la specie a cui appartiene.

Piombo	[...] <u>10</u>	µg/l	<p><u>Questo valore massimo è accompagnato dalle misure di minimizzazione a norma dell'articolo 10 della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per raggiungere un valore auspicabile più basso, ossia 5 µg/l, al più tardi quindici anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. [...]</u></p> <p><u>[...]</u></p>
--------	------------------------	------	--

ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, per le acque destinate al consumo umano :
 - a) verificano che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dall'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
 - b) mettono a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano stati rispettati;
 - c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
2. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 includono una delle due seguenti misure **o una loro combinazione**:
 - a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
 - b) misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

[...]

[...]

[...]

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

- a) ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;
- b) ispezioni dell'area di estrazione delle acque, e del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

3. I programmi di controllo comprendono anche un programma di monitoraggio operativo, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio connesso alla fornitura [...], e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio.

Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della torbidità presso l'impianto di fornitura dell'acqua per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese):

Parametro di funzionamento	Valore di riferimento
Torbidità	0,3 NTU [...]nel 95[...]% dei campioni e nessun superamento di [...]1 NTU [...]

Volume (m ³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento	Frequenza minima
≤ 1000	Settimanale
> 1 000 fino a ≤ 10 000	Una volta al giorno
>10 000	Online

Il programma di monitoraggio operativo include inoltre il monitoraggio dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:

Parametro operativo	Valore di riferimento	Unità di misura	Note
<i>Clostridium perfringens</i> spore comprese			<p>Questo parametro deve essere misurato se <u>indicato dalla valutazione del rischio [...]</u>. Se rilevato in acque non trattate, dovrebbe essere analizzato dopo fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e valutare se il rischio di resistenza di spore di parassiti (<i>Cryptosporidium</i> e <i>Giardia</i>) è sufficientemente sotto controllo.</p> <p>Il parametro va misurato nell'acqua potabile finale se è clorurata.</p>

Colifagi somatici	50 (per acque non trattate)	unità formanti placca (PfU) /100 ml	Questo parametro deve essere misurato se <u>indicato dalla valutazione del rischio [...]</u>. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 PfU /100 ml, dovrebbe essere analizzato dopo fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e valutare se il rischio di resistenza di virus patogeni è sufficientemente sotto controllo.
--------------------------	------------------------------------	--	--

4. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni 6 anni.

PARTE B

Parametri e frequenze di campionamento

1. [...] *Elenco dei parametri*

Gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 2:

- a) ***Escherichia coli (E. coli)*, enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;**
- b) **altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso una valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura a norma dell'articolo 9 e all'allegato II, parte C.**

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

- a) **ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;**
- b) **alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.**

Escherichia coli (E. coli) ed **enterococchi intestinali** [...] sono considerati "parametri fondamentali" e non possono essere oggetto di una **riduzione dovuta a una** valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente **all'articolo 9** e alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.

Parametri — gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva, occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, eccetto i parametri dell'allegato I, parte D [...], alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato.

2. *Frequenza di campionamento*

[...]

<i>Tabella 1</i>			
<i>Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità</i>			
Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (cfr. note 1 e 2) m³		Parametri — gruppo A numero di campioni all'anno	Parametri — gruppo B numero di campioni all'anno
	≤ 10	> 0 (cfr. nota 4)	> 0 (cfr. nota 4)
>10	≤ 100	2	1 (cfr. nota 5)
> 100	≤ 1000	4	1
> 1000	≤ 10000	4 per i primi 1000 m³/d + 3 per ogni 1000 m³/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)	1 per i primi 1000 m³/d + 1 per ogni 4500 m³/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)
> 10000	≤ 100000		3 per i primi 10000 m³/d + 1 per ogni 10000 m³/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)
> 100000			12 per i primi 100000 m³/d + 1 per ogni 25000 m³/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)

[...]

[...]

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno**pro capite*).

Nota 3: **la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio $4300 \text{ m}^3/\text{d} = 16$ campioni per i parametri del gruppo A (quattro per i primi $1000 \text{ m}^3/\text{d} + 12$ per gli ulteriori $3300 \text{ m}^3/\text{d}$).**

Nota 4: per i fornitori di acqua, se non è stata concessa un'esenzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri fissano la frequenza minima di campionamento per i parametri del gruppo A e del gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano controllati almeno una volta all'anno. [...]

Nota 5: gli Stati membri possono ridurre la frequenza di campionamento, a condizione che tutti i parametri fissati conformemente all'articolo 5 siano controllati almeno una volta ogni dieci anni come pure nei casi in cui una nuova fonte di acqua sia integrata o siano realizzate modifiche al sistema di fornitura di acqua, per cui si possano prevedere effetti potenzialmente negativi sulla qualità dell'acqua.

PARTE C

Valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura [...]

[...]

1 [...]. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura di cui all'articolo 9, [...] viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel controllo e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1;
- b) è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5;
- c) è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;

[...]

[...]2. A seguito di una **valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura [...]**, possono essere ridotti l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

- b) per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60% del valore parametrico;
- c) per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 30% del valore parametrico;
- d) per rimuovere un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo , la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;
- e) per ridurre la frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

[...]3. I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo [...] 2, lettere da b) a e), che siano già disponibili entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva], possono essere utilizzati al fine di adeguare i controlli successivi alla **valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura**[...] a decorrere da tale data.

Qualora siano già stati attuati adeguamenti del controllo a seguito della valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente, tra l'altro, alla parte C della direttiva 2015/1787 della Commissione, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di confermare la loro validità senza richiedere il controllo a norma del paragrafo 2, lettere b) e c), per un altro periodo di almeno tre anni da punti rappresentativi dell'intera zona di fornitura.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi:
 - a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo [...] e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, **come la dose settimanale media assunta dai consumatori**, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;
 - b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

I campioni per il controllo della *Legionella* negli impianti di distribuzione domestici sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione e/o nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica alla *Legionella*. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla *Legionella*.

3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva, **con l'eccezione della torbidità in linea**, siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC -17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato, gli Stati membri possono usare la norma EN ISO 17994, stabilita quale norma di riferimento per l'equivalenza dei metodi microbiologici o la norma EN ISO 16140, o qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che esulano dall'ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi per i parametri microbiologici sono:

- a) *Escherichia coli* (*E. coli*) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2)
- b) Enterococchi **intestinali** (EN ISO 7899-2)
- c) [...]

- d) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (EN ISO 6222);
- e) *Clostridium perfringens* spore comprese (EN ISO 14189)
- f) [...]
- g) *Legionella* (EN ISO 11731)

In caso di focolai, i metodi colturali possono essere completati da test rapidi.

- h) Colifagi somatici (EN ISO 10705-2; **EN ISO 10705-3**)

PARTE B

Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1. Parametri chimici e indicatori

Per i parametri di cui alla tabella 1, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione¹] del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle **parti B e C** dell'allegato I.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

<i>Tabella 1</i>		
<i>Caratteristica di prestazione minima "Incertezza di misura"</i>		
Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	Note
Alluminio	25	
Ammonio	40	
Acrilammide	30	
Antimonio	40	
Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	cfr. nota 2
Benzene	40	

¹ Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

[...]	[...]	
[...]	[...]	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Cloruro	15	
Clorato	[...] <u>40</u>	
Clorite	[...] <u>40</u>	
Cromo	30	
Rame	25	
Cianuro	30	cfr. nota 3
1,2-dicloroetano	40	
Epicloridrina	30	
Fluoruro	20	
Acidi aloacetici	50	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	0,2	cfr. nota 4
Ferro	30	
Piombo	[...] 30.	
Manganese	30	
Mercurio	30	
Microcistina-LR	30	
Nichel	25	
Nitrati	15	
Nitriti	20	
[...]	[...]	
Ossidabilità	50	Cfr. nota 5
Antiparassitari	30	Cfr. nota 6 [...]
PFAS	50	
Idrocarburi policiclici aromatici	[...] <u>40</u>	Cfr. nota 7 [...]
Selenio	40	
Sodio	15	
Solfato	15	

Tetracloroetilene	[...]40	Cfr. nota 8 [...]
Tricloroetene	40	Cfr. nota 8 [...]
Triometano totale	40	Cfr. nota 7 [...]
Carbonio organico totale (TOC)	30	Cfr. nota 9
Torbidità	30	Cfr. nota 10
Uranio	30	
Vinilcloruro	50	

2. Note alla tabella 1

<i>Nota 1</i>	L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura ($k = 2$) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o qualsiasi valore più stringente. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
<i>Nota 2</i>	In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%).
<i>Nota 3</i>	Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
<i>Nota 4</i>	Il valore dell'incertezza di misura [...] è espresso in unità pH.
<i>Nota 5</i>	Metodo di riferimento: EN ISO 8467.
<i>Nota 6</i>	Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80%.
<i>Nota 7</i>	Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.
<i>Nota 8</i>	Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.
<i>Nota 9</i>	L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo di prova.

Nota 10	L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard.
----------------	--

3. Somma di PFAS

Le seguenti sostanze pertinenti potrebbero essere analizzate sulla base delle linee guida tecniche sviluppate conformemente all'art. 11, paragrafo 6, della presente direttiva:

- **acido perfluoroesansolfonico [...] (PFHxS)**
- **acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)**
- **acido perfluoroottansolfonico [...] (PFOS)**
- **acido perfluorononansolfonico (PFNS)**
- **acido perfluorodecansolfonico (PFDS)**
- **acido perfluoroundecansolfonico**
- **acido perfluorododecansolfonico**
- **acido perfluorotridecansolfonico**
- **acido perfluoroesanoico [...] (PFHxA)**
- **acido perfluoroeptanoico [...] (PFHpA)**
- **acido perfluoroottanoico [...] (PFOA)**
- **acido perfluorononanoico [...] (PFNA)**
- **acido perfluorodecanoico [...] (PFDA)**
- **acido perfluorundecanoico (PFUnDA)**
- **acido perfluorododecanoico (PFDoDA)**
- **acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)**

Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva conclude che vi è la probabilità che dette sostanze siano presenti in una determinata fornitura d'acqua.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate, **o in altro modo**:

- 1) individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici;
- 2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A, [...] B e C, compresa la frequenza di campionamento [...], oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono avere più di **un anno**;

[...]
- 3) **informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati**;
- 4) [...] in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, **considerati rilevanti per la salute umana dalle autorità o da altri organi competenti**, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;
- 5) [...] [...] **informazioni pertinenti sulla** valutazione del rischio connesso alla fornitura;

5) informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]

e) [...]

f) [...]

g) [...]

h) durezza;

i) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:

[...]

[...]

- calcio Ca
- magnesio Mg
- potassio K
- sodio Na

[...]

- 6) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico **ed evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;**

- 7) per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, informazioni annuali su:
- a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi **ad esempio** i tassi di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata;
- [...]
- 8) **su richiesta giustificata, ai consumatori sono fornite le informazioni di cui ai punti da 1) a 5) su supporto cartaceo, o hanno** accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino a 10 anni precedenti, **se disponibili** [...].

ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata
e successivi atti di modifica
(di cui all'articolo 23)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)	Solo allegato II, punto 29
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)	Solo punto 2.2 dell'allegato
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6)	

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 23)

Direttiva	Termine di recepimento	
98/83/CE	25 dicembre 2000	
(UE) 2015/1787	27 ottobre 2017	

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/83/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punti 1 e 2	Articolo 2, punti 1 e 2
-	Articolo 2, punti da 3 a 8
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 3, paragrafi 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafi 1 e 2	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Articolo 6, lettere da a) a c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)	-
Articolo 6, paragrafo 2	-
Articolo 6, paragrafo 3	-
-	Articolo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 9
-	Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva
-	Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a c)
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma
-	Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
-	Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma
-	Articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a c)
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafi da 5 a 7	-
Articolo 9	-
Articolo 10	-
-	Articolo 13
-	Articolo 14
-	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17

Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1, primo comma
-	Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 2	-
-	Articolo 18, paragrafo 2
-	Articolo 19
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma	-
Articolo 12, paragrafo 3	-
Articolo 13	-
Articolo 14	-
Articolo 15	-
-	Articolo 21
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 22, paragrafi 1 e 2
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	-
	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 18	Articolo 24
Articolo 19	Articolo 25
Allegato I, parte A	Allegato I, parte A
Allegato I, parte B	Allegato I, parte B
Allegato I, parte C	-
-	Allegato I, parte C
Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma	Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma
-	Allegato II, parte A, paragrafo 2, secondo comma e tabella
Allegato II, parte A, paragrafo 2, secondo comma	Allegato II, parte A, paragrafo 2, terzo comma
Allegato II, parte A, paragrafo 3	-
Allegato II, parte A, paragrafo 4	Allegato II, parte A, paragrafo 3
Allegato II, parte B, paragrafo 1	-
Allegato II, parte B, paragrafo 2	Allegato II, parte B, paragrafo 1
Allegato II, parte B, paragrafo 3	Allegato II, parte B, paragrafo 2
Allegato II, parte C, paragrafo 1	-
Allegato II, parte C, paragrafo 2	Allegato II, parte C, paragrafo 1
Allegato II, parte C, paragrafo 3	-
Allegato II, parte C, paragrafo 4	Allegato II, parte C, paragrafo 2
Allegato II, parte C, paragrafo 5	Allegato II, parte C, paragrafo 3
-	Allegato II, parte C, paragrafo 4
Allegato II, parte C, paragrafo 6	-
Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3	Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3
Allegato III, primo e secondo comma	Allegato III, primo e secondo comma
Allegato III, parte A, primo e secondo comma	-
Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)	Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a h)
Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma	Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma
Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma	-

Allegato III, parte B, paragrafo 1, terzo comma e tabella 1	Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma e tabella 1
Allegato III, parte B, paragrafo 1, tabella 2	-
Allegato III, parte B, paragrafo 2	Allegato III, parte B, paragrafo 2
Allegato IV	-
Allegato V	-
-	Allegato IV
-	Allegato V
-	Allegato VI

PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DI METODOLOGIE COMUNI

Gruppi di materiali

1 *Materiali organici*

I materiali organici possono essere composti esclusivamente di sostanze di partenza figuranti nell'elenco positivo e in generale di sostanze riguardo alle quali è possibile escludere che esse e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 µg/l nelle acque destinate al consumo umano, a meno che per sostanze specifiche, tenendo conto della loro tossicità, sia necessario un valore più rigoroso. Laddove la pratica applicabile ai materiali a contatto con l'acqua potabile si possa basare sulle disposizioni già in vigore a livello europeo per i materiali a contatto con gli alimenti (elenco positivo) (regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, di seguito "10/2011/UE"), l'elenco dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione costituisce la base dell'elenco positivo europeo dei materiali organici.

I materiali organici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova EN specificati e devono soddisfare i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

2 *Materiali metallici*

Sono utilizzati esclusivamente i materiali metallici figuranti nell'elenco positivo di composizioni nel quadro della presente direttiva. Sono rispettati i limiti previsti nell'elenco positivo europeo riguardo alla composizione di tali materiali, al loro utilizzo per determinati prodotti e all'utilizzo di detti prodotti.

Le composizioni sono testate conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova EN specificati e devono soddisfare i requisiti ivi contenuti.

3 *Materiali cementizi*

I materiali cementizi sono composti di componenti (inorganici o organici). I componenti organici sono composti di sostanze di partenza. I materiali cementati a contatto con acque destinate al consumo umano possono essere composti esclusivamente dei tipi di componenti figuranti nell'elenco positivo europeo (elenco di componenti approvati). Alcuni tipi di componenti possono essere composti esclusivamente di sostanze di partenza figuranti negli elenchi positivi e di sostanze riguardo alle quali è possibile escludere che esse e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 µg/l nelle acque destinate al consumo umano. Altri tipi di componenti devono rispettare le norme europee pertinenti.

I materiali cementati sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova EN specificati e devono soddisfare i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

4 *Smalti e materiali ceramici*

Gli smalti e i materiali ceramici a contatto con acque destinate al consumo umano possono essere composti esclusivamente dei tipi di sostanze di partenza figuranti nell'elenco positivo europeo (elenco di composizioni approvate) nel quadro della presente direttiva.

Occorre una valutazione degli elementi metallici utilizzati nella composizione di tali materiali.

Gli smalti e i materiali ceramici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova EN specificati e devono soddisfare i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

5 *Deroghe alla valutazione dei materiali utilizzati in componenti minori e assemblati*

Descrizione delle prove, dei requisiti e della procedura per l'approvazione di componenti assemblati, nello specifico descrivendo nei dettagli la definizione e la valutazione di componenti, parti e materiali minori. A tale scopo "minori" fa riferimento a un livello di influenza sulla qualità dell'acqua potabile tale da non rendere necessaria una prova completa.

Tabella 1 Prove legate ai tipi di materiali

Criteria	Organico (1)	Metallico (2)	Cementizio	Smalti e materiali ceramici
Elenchi positivi europei				
Elenchi positivi delle sostanze di partenza di materiali organici	X	N.N.	X	N.N
Elenchi positivi di composizioni metalliche accettate	N.N.	X	N.N.	N.N
Elenco di componenti approvati di materiali cementizi	N.N.	N.N.	X	N.N.
Elenco positivo di smalti e composizioni ceramiche accettati	N.N	N.N	N.N	X

Prove organolettiche				
Odore e sapore	X	N.N.	X	N.N.
Colore e torbidità	X	N.N.	X	N.N.
Valutazioni generali d'igiene				
Lisciviazione del carbonio organico totale	X	N.N.	X	N.N.
Residui di superficie (metalli)	N.N.	X	N.N.	N.N.
Prove di migrazione				
Parametri pertinenti della direttiva sull'acqua potabile	X	X	X	X
LMS delle sostanze figuranti nell'elenco positivo	X	N.N.	X (3)	N.N.
Sostanze non sospette (GCMS)	X	N.N.	X (3)	N.N.
Conformità all'elenco delle composizioni	N.N.	X	N.N.	X
Aumento della crescita microbica	X	N.N.	X (3)	N.N.

N.N: non necessario

LMS: limite di migrazione specifica (basato su un fattore di attribuzione del 10%)

GCMS: gascromatografia – spettrometria di massa (metodo di screening)

(1) Deroghe specifiche da determinare in linea con il paragrafo 5 del presente allegato.

(2) I metalli non saranno sottoposti a prove organolettiche perché è generalmente accettato che se si rispettano i limiti della direttiva sull'acqua potabile è improbabile che si verifichino problemi di natura organolettica.

(3) In base alla presenza di sostanze organiche nella composizione.